Camera Penale di Pescara

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

Gruppo di Studio e Ricerca Scuola di Formazione e Qualificazione dell'Avvocato Penalista

XVI CORSO DI FORMAZIONE DEL PENALISTA

Aprile 2022 – Aprile 2024

Lezione del: 21.07.2023
Materia: Diritto penale
Compilatore scheda: Avv. Valentina Marini

SCHEDA DIDATTICA N. 21
I REATI CONTRO LA PERSONA

I delitti contro la persona– la cui disciplina è posta a tutela di diritti fondamentali quali la vita, l'incolumità personale, l'onore, la libertà personale e sessuale – sono disciplinati nel **Titolo XII del Libro II del codice penale**.
A seconda del bene tutelato per ciascuna fattispecie il codice individua tre categorie:
1) **Delitti contro la vita e l'incolumità individuale** che comprendono l'omicidio e le lesioni personali
2) **Delitti contro l'onore** che riguarda la tutela del decoro, della dignità e della reputazione
3) **Delitti contro la libertà individuale** intesa come libertà personale e morale e ricomprendono anche i reati contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti.
Dal complesso di tali norme emerge il concetto di "persona" tutelata dal diritto penale ovvero quelle attribuzioni che l'ordinamento riconosce all'individuo e che hanno come contenuto la pretesa all'inviolabilità dei propri diritti (alla vita , all'integrità fisica, all'onore, alla riservatezza) oppure la libertà di compiere attività personali.
I reati originariamente previsti dal codice sono stati aumentati nel corso degli anni da numerose novelle volte a tutelare nuovi comportamenti criminosi; si ricordi ad esempio la legge 66/96 in tema di violenza sessuale (legge che ha introdotto gli artt. 609 bis e ss. del codice penale) oppure la Legge 269/98 sulla pedofilia (legge che ha introdotto gli artt. 600 bis e ss. del codice penale). Da ultimo si ricordi la legge 38/2009 che ha introdotto la fattispecie di reato di atti persecutori , c.d. stalking, disciplinato dall'art. 612 bis del codice penale.

DISCIPLINA CODICISTICA

I DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE (CAPO I)

Le principali figure criminose dei reati contro la persona comprendono quelle che privano la vittima di un bene primario, come la vita e l'incolumità individuale, intesa come integrità fisica e psichica.
Il Codice penale prevede e punisce i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, come l'omicidio (art. 575 c.p.), l'infanticidio (art. 578 c.p.), l'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), l'istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), le percosse(art. 581 c.p.), la lesione personale(art. 582 c.p.), l'omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), la morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), la rissa (art. 588 c.p.), l'omicidio colposo (art. 589 c.p.), l'omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), l'omissione di soccorso (art. 593 c.p.).

ART. 582 – Lesione personale.
[I]. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito , a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. *[II]. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.*

Il delitto è posto a tutela dell'incolumità individuale: bene dotato di rilevanza costituzionale, come emerge dall'art. **32 Cost**., che, attraverso il riferimento alla salute, tutela l'incolumità individuale nella sua dimensione di integrità funzionale (fisica o psichica; Fiandaca-Musco, PS, 63; Mantovani, 139).

Profili processuali. La procedibilità: le modifiche introdotte dalla c.d. "Riforma Cartabia"

Il regime di procedibilità del delitto ha subito incisive modificazioni da parte della c.d. Riforma Cartabia (si v. art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 150/2022), che ha stabilito la **procedibilità a querela** del delitto per **l'ipotesi-base** (art. 582, comma 1, cp), salvi i casi di **procedibilità d'ufficio** ove ricorrano talune **aggravanti** (art. 582, comma 2).

L'intervento mira ad ampliare il regime di procedibilità a querela del delitto di lesioni personali (senza che questo risulti condizionato dalla durata della malattia non superiore ai venti giorni), nei casi in cui queste presentino **un disvalore ridotto** (si v. *Relazione illustrativa, schema d.lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134*, pp. 331-332).

Prima dell'intervento normativo in commento, la norma prevedeva che nel caso di lesioni lievi, il delitto fosse procedibile d'ufficio; mentre era procedibile a querela il delitto di lesioni lievissime (art. 582, comma 2), salvo che ricorressero le circostanze aggravanti di cui

agli artt. 583, art. 585, nel qual caso si procedeva d'ufficio (fatta eccezione per l'ipotesi in cui all'art. 577, c.p. comma 1, n. – il fatto sia commesso contro l'ascendente o il discendente – ovvero contro i soggetti indicati nell'art. 577, comma 2, casi in cui veniva disposta la procedibilità a querela). Il reato di lesioni personali, quando aggravato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5, c.p., perché commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, era procedibile d'ufficio anche nell'ipotesi di lesioni lievissime, per effetto del richiamo operato dall'art. 582, comma 2, c.p. all'art. 585 e di questo al citato art. 576 (*Cass. VI, n. 11002/2020*).

Tale assetto disciplinare relativo alla procedibilità è stato **ora innovato dalla c.d. riforma Cartabia** nei termini che seguono; è prevista (art. 582, comma 1, cp) **la procedibilità a querela** fino a 40 giorni di durata della malattia ovvero fino a 20 giorni, quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità (art. 582, comma 2, cp); è prevista la **procedibilità d'ufficio** se ricorre una delle aggravanti previste dagli **artt.61, n. 11-*octies*, cp** (fatto commesso in danno di personale sanitario e socio-assistenziale), **583 cp** (lesioni gravi e gravissime), **585 cp** (ipotesi di cui all'art. 576 cp o fatto commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite), ad **eccezione** di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo **577** (si v. art. 2, comma 1, lett. b, nn. 1 e 2, D.lgs. n. 150/2022). La procedibilità a querela, prima prevista solo per le lesioni lievissime, viene dunque **estesa anche alle lesioni lievi** (malattia compresa tra 21 e 40 giorni).

A seguito dell'approvazione del **d.l. n. 162/2022** l'**entrata in vigore** del d.lgs. n. 150/2022 è stata spostata al **30 dicembre 2022** (art. 6 d.l. n. 162/2022, che ha aggiunto l'art. 99 *bis* al d.lgs. 150/2022, per il quale il Tribunale di Siena ha sollevato una questione di legittimità costituzionale con riguardo alla protrazione della disciplina più sfavorevole concernente la perseguibilità d'ufficio di reati divenuti, a seguito della riforma, perseguibili a querela; si v. ord. Trib. Siena, 11 novembre 2022, giudice Spina, in *sistemapenale.it*, con commento di Gatta).

Il nuovo regime di procedibilità è qualificabile come **modifica più favorevole**, pertanto trova applicazione retroattivamente anche ai reati commessi fino al 29/12/2022 (*ex* **art. 2, comma 4, cp**; si v. *Relazione su novità normativa. La "Riforma Cartabia", Ufficio del Massimario, Corte Suprema di Cassazione*, 5 gennaio 2023, p.240). Nella parte in cui comporta la procedibilità a querela di parte per fattispecie di reato in precedenza procedibili di ufficio - secondo quanto stabilito dalle **disposizioni transitorie *ad hoc*** di cui all'art. 85, comma 1, D. Lgs. n. 150 del 2022, e di quelle introdotte dalla l. n.199 del 2022 (sostituendo nel corpo del predetto art. 85 il comma 2, ed introducendovi, inoltre, i nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter*) - le predette modifiche, immediatamente operanti per i reati commessi a partire dal 30/12/2022

Ferma restando la predetta disciplina, si è anche stabilito che le **misure cautelari personali in corso di esecuzione** perdevano di efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 2022, e quindi entro il 19/01/2022, l'autorità giudiziaria che procede (da individuare nel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ove penda ricorso per cassazione) non acquisisce la querela: a tal fine, l'a.g. procedente effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria (art. 5 *bis*, comma 1, lettera a, d.l. n. 162/2022, conv. l. 199/2022, che ha modificato l'art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150/2022).

Durante la pendenza del predetto termine di venti giorni, i **termini di cui all'art. 303 c.p.p. sono sospesi** (art. 5 *bis*, comma 1, lettera a, d.l. n. 162/2022 conv. l. 199/2022, che ha modificato l'art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150/2022).

In pendenza del termine per proporre querela, si applica quanto disposto dall'**art. 346 c.p.p. in tema di atti compiuti in mancanza di condizioni di procedibilit**à (art. 5 *bis*, comma 1, lettera b, d.l. n. 162/2022, conv. l. 199/2022, che ha aggiunto il comma 2 *bis* all'art. 85, d.lgs. n. 150 /2022). La disposizione è motivata dall'esigenza di consentire nel periodo di pendenza del termine per presentare querela (per un reato in precedenza procedibile d'ufficio), lo svolgimento delle sole attività di raccolta delle **prove a rischio di dispersione** (si v. Gatta, *L'estensione del regime di procedibilità a querela nella riforma Cartabia e la disciplina transitoria dopo la l.n. 199/2022,* § 10, in sistema penale.it).

La competenza

È competente il **Giudice di pace**, nelle ipotesi di cui all'**art. 582, comma 1, cp**, ora perseguibili a querela. La competenza è del **Tribunale monocratico** per le ipotesi di cui all' art. 582, comma 2, cp, ove ricorra taluna delle circostanze di cui agli artt. **61 n. 11 –octies, 583 cp e 585** ovvero nel caso di **lesioni lievi** commesse contro **persona incapace, per età o per infermità**.

La c.d. riforma Cartabia, innovando il regime di procedibilità nei termini dell'estensione della procedibilità a querela anche per **le ipotesi liev**i ha determinato pertanto un **ampliamento della competenza del Giudice di pace,** *ex* art. 4, comma 1, lettera *a*, d.lgs.n. 274/2000 (in sede di commento si è osservato come il testo della disposizione non sia stato modificato a seguito dell'intervento normativo di riforma; si è ritenuto tuttavia di qualificare la mancata modifica un mero difetto di coordinamento sistematico; diversamente, si è osservato, il mantenimento della competenza del Tribunale comporterebbe una modifica *in peius* del trattamento sanzionatorio, in quanto determinerebbe l'applicazione delle sanzioni detentive in luogo delle più favorevoli sanzioni pecuniarie, *ex* art. 52, d.lgs. n. 274/2000, si v. *Relazione su novità normativa. La "Riforma Cartabia",* cit., p. 239*).*

In sede interpretativa si è osservato come la sopravvenienza della ***lex mitior*** legittimi l'applicazione dell'**art. 2 comma 4 cp,** e dunque delle pene più miti previste dal sistema del giudice di pace, anche ove il reato commesso prima del 30/12/ 2022 sia giudicato da un giudice diverso (così Gatta, *L'estensione del regime*, cit., § 2.1, che osserva come in tale ipotesi il giudice non debba dichiararsi incompetente, ma trovi applicazione quanto disposto dagli artt. 63, comma 1 e 64, comma 2 (per analogia), d.lgs. n. 274/2000).

Sono fatte salve dall'applicazione del regime di procedibilità d'ufficio, **le ipotesi di lesioni aggravate ex art. 577 comma 1, n. 1, e comma 2)**, secondo quanto previsto dall'art. 582, comma 2, cp riformato. Con riferimento a quest'ultimo punto, quanto al precedente regime di procedibilità e all'autorità giudiziaria competente, è opportuno ricordare come la Corte costituzionale (**Corte cost. n. 236/2018**) avesse accolto la **questione di legittimità costituzionale** relativa all'art. **4, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 274/2000**, nella parte in cui per il delitto di cui all'**art. 582** – limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2, perseguibili a

querela di parte e con specifico riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 577, comma 1, n 1 – **non prevedeva l'esclusione della competenza del giudice di pace** anche per i **fatti commessi contro il discendente (non adottivo)**.

La censura di illegittimità costituzionale era stata estesa anche a quei **fatti di lesioni volontarie lievissime verso i soggetti indicati nell'art. 577, comma 1**: quindi le lesioni lievissime commesse in danno dell'**ascendente** o del **discendente** oppure contro il **coniuge**, anche legalmente separato, contro l'**altra parte dell'unione civile** o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente **convivente**, si v. Gatto, *La Corte costituzionale ritrasferisce al Tribunale la competenza sulle lesioni volontarie lievissime in ambito familiare*, in *penalecontemporaneo.it,* 29 gennaio 2019). Anche sulla scorta di questa indicazione della Consulta, e con riferimento alla previsione della procedibilità a querela delle lesioni realizzate **in ambito familiare** di cui al novellato art. 582, comma 2, cp, in sede interpretativa si è sostenuto come, ferma la procedibilità a querela delle lesioni lievissime e lievi aggravate ex art. 577 comma 1, n. 1 e comma 2 cp, le limitazioni di competenza già previste per le lesioni lievissime realizzate in ambiente familiare dovrebbero estendersi anche alle lesioni lievi: entrambe pertanto dovrebbero restare **sottratte alla cognizione del Giudice di pace**; "non v'è ragione infatti per non devolvere al tribunale ipotesi ben più gravi di quelle che già oggi sono a lui riservate a fronte del ritaglio normativo che ha subito, sulla base di modifiche successive, lo stesso art. 4, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 274/2000 anche dietro l'intervento della Consulta" (in tal senso, Paonessa, *I nuovi scenari della procedibilità a querela veicolati dalla riforma Cartabia: una prima lettura*, in discrimen.it, p. 7).

La prova

La **durata della malattia** deve essere oggetto di accertamenti medico-legali: in quanto accertamento di fatto è incensurabile in sede di legittimità (*Cass. IV, n. 12035/1982*).

In tema di valutazione della prova, il reato di lesioni personali può essere dimostrato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un **referto medico** che attesti la malattia derivante dalla condotta lesiva (*Cass. III, n. 42027/2014*; nello stesso senso una recente sentenza della Corte di legittimità, a proposito di un fattispecie relativa a lividi e graffi al collo ed al viso, nonché ematomi ai polsi, *Cass. III, n. 43614/2021*). Si precisa tuttavia come, in tema di **valutazione della prova**, sia congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un **certificato medico** frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa (***Cass. V, n. 15254/2022***).

Non contrasta con il principio del **"ne bis in idem"** – non ricorrendo l'identità del fatto considerato in tutti i suoi elementi costitutivi – la condanna per il delitto di **omicidio preterintenzionale** nei confronti di un soggetto già condannato per **lesioni personali** con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla medesima condotta, ma il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo

di compensazione, che le sanzioni complessivamente applicate siano proporzionate alla gravità dei reati considerati (***Cass. V, n. 1363/2022***).

Deve ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'**aggravante delle più persone riunite** nel caso in cui il **capo d'imputazione**, pur non menzionando l'art. 585, primo comma, cod. pen., rappresenti la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento di realizzazione della condotta violenta (***Cass. V, n. 22120/2022***).

Segue. Le prime applicazioni giurisprudenziali della c.d. "Riforma Cartabia"

La giurisprudenza (***Cass. V, ud. 10/01/2023***, notizia di decisione) ha affermato che, a seguito dell'entrata in vigore, a partire del 30/12/2022, delle disposizioni della c.d. "Riforma Cartabia" in tema di procedibilità a querela di parte in ordine al reato di lesioni personali dalle quali sia derivata una malattia di durata compresa tra 21 e 40 giorni (art. 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 150 del 2022), ed in assenza di eccezioni, il trattamento sanzionatorio applicabile a tale reato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, sia quello previsto per i reati di competenza del giudice di pace, *ex* art. 52 D. Lgs. n. 274 del 2000: si è osservato, in proposito, che l'evidente difetto di coordinamento dell'art. 4, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 274 del 2000 con il novellato art. 582 c.p. può essere superato valorizzando sistematicamente la *voluntas legis* attributiva della competenza penale al giudice di pace (espressa dall'art. 15 della legge delega n. 468 del 1999), unitamente all'intenzione della c.d. "Riforma Cartabia", dichiarata espressamente nella Relazione illustrativa, di determinare "un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina dell'art. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 274 del 2000 che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte".

I DELITTI CONTRO L'ONORE (CAPO II)

Il capo secondo del titolo XII del libro 2° del codice penale è dedicato ai delitti contro l'onore che tutelano il bene del valore sociale della persona, ossia il decoro e la reputazione.

Da un punto di vista generale, l'onore, come possibile oggetto di tutela penale, trova il suo fondamento nell'**art. 3 della Costituzione**, che affermando la pari dignità sociale di tutti i cittadini mira appunto a vietare ai singoli l'espressione di giudizi di indegnità rivolti agli altri loro simili.

I due reati contro l'onore previsti dal legislatore sono l'**ingiuria** (art. 594 c.p., depenalizzato con il D.L.vo n. 7 del 15 gennaio 2016) e la **diffamazione** (art 595 c.p.).

La differenza tra i due reati consiste nella presenza o meno della persona offesa al momento in cui si commette il fatto. Si ha ingiuria quando l'offesa all'onore o al decoro è fatta alla presenza dell'offeso mentre risponde del reato di diffamazione chi comunicando con più persone , offende la reputazione di una persona non presente. La maggiore gravità del delitto di diffamazione rispetto a quello di ingiuria risiede nel fatto che l'offesa arrecata in assenza del soggetto passivo preclude ogni possibilità di difesa o ritorsione. Per entrambe le ipotesi di reato

il presupposto è che la dichiarazione offensiva venga divulgata, in forma orale o scritta, in modo da risultare conosciuta a più persone.

ART. 595 C.P. – DIFFAMAZIONE
[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. *[II]. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.* *[III]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58-bis, 596-bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità [615-bis], ovvero in atto pubblico [2699 c.c.], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.* *[IV]. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate [64, 596-599].*

La previsione di cui all'art. 595 è posta a tutela della **reputazione** del soggetto passivo.

La nozione di "reputazione" è stata variamente definita in sede interpretativa. Secondo un **primo orientamento** per essa deve intendersi l'"onore in senso oggettivo", cioè la valutazione dei consociati rispetto alla personalità morale e sociale dell'individuo (Dolcini-Gatta, 52, c.d. concezione fattuale: ad essa aderisce la prevalente dottrina, Antolisei, PS, 213; la **giurisprudenza**, a tenore della quale per reputazione deve intendersi la stima di cui gode l'individuo nella collettività di appartenenza, Cass. V, 43184/2012). **Altro orientamento** sostiene invece una concezione normativa dell'onore, che fonda la sua ratio nella tutela della personalità, presidiata dalle previsioni costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost. (Dolcini-Gatta, 52; in tal senso, non vi sarebbe distinzione tra il contenuto dell'ingiuria e quello della diffamazione, se non per l'elemento della presenza dell'offeso).

Soggetti

È un reato **comune**, che può essere commesso da chiunque

Quanto ai soggetti passivi, in sede interpretativa si è affermato come la previsione tuteli anche i minori, gli incapaci di intendere e di volere (Antolisei, PS, 206); la particolarità delle condizioni del soggetto — sordo, dormiente, in stato comatoso — non esclude l'integrazione della fattispecie (Mantovani, 207; esclusa invece nel caso di defunti, perché non più "persone", Mantovani, 217).

Nel caso di soggetti che abbiano una reputazione già compromessa, la giurisprudenza afferma l'ammissibilità dell'applicazione della fattispecie (Cass. V, n. 35032/2008).

Anche le **persone giuridiche** e gli **enti collettivi** possono essere soggetti passivi del delitto di diffamazione (in tal senso concorde la prevalente dottrina e la giurisprudenza, affermando la titolarità a proporre querela in capo ai soci, sulla base del riconoscimento dell'esistenza di un

onore sociale, da intendersi, anche come buon nome commerciale Cass. V, n. 27383/2011). Anche i partiti politici rientrano nel novero dei possibili soggetti passivi, Cass. V, n. 901/1996).

Il soggetto destinatario dell'offesa deve essere **determinato**, o comunque chiaramente individuabile; non è necessaria l'indicazione nominativa (Cass. V, n. 2784/2014; **Cass.VI, n. 2598/2022**).

L'individuazione del destinatario dell'offesa deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione dell'offesa, sulla base di un **criterio oggettivo**; non è consentito il ricorso ad intuizioni o a congetture soggettive di persone che ritengano di poter essere destinatarie dell'offesa (Cass. V, n. 39763/ 2017; **si v. pure Cass. V, n. 8208/2022**, che indica quali criteri: **la natura e portata dell'offesa, le circostanze** narrate, oggettive e soggettive, **i riferimenti personali e temporali** e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così da potersi individuare, con ragionevole certezza, l'offeso e desumere la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque abbia letto l'articolo, dell'identità del destinatario della diffamazione).

Materialità

Elemento oggettivo

Perché il reato si configuri sono richiesti i seguenti elementi:

a) **Assenza dell'offeso**. Richiamato come elemento differenziatore rispetto al delitto di ingiuria (art. 595), consiste nell'impossibilità per il soggetto passivo di percepire la condotta diffamatoria: in ciò viene fatta consistere la maggiore gravità della fattispecie rispetto alla previsione che la precede, in quanto il soggetto non può difendersi dall'addebito (Antolisei, PS, 213).

b) **Comunicazione con più persone**. L'addebito deve essere comunicato ad almeno due persone — in grado di percepirne il contenuto — anche se non contemporaneamente (per tale ipotesi, la consumazione avviene con la comunicazione al secondo soggetto, Fiandaca-Musco, 108; **Cass. V, n. 323/2022**), ed anche se la comunicazione ai soggetti diversi dal primo destinatario sia avvenuto da parte di questi su richiesta del soggetto attivo (Cass. V, n. 13550/ 2008). Integrano il reato, sia la comunicazione a voce alta al cospetto di più persone (Cass. V, n. 10263/1981), sia quella in via confidenziale (Antolisei, PS, 214). L'invio di una **"e-mail"** dal contenuto offensivo ad una **pluralità di destinatari** integra il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi **vi sia l'offeso**, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione (Cass.V, n. 13252 /2021).

c) **Offesa all'altrui reputazione**. La condotta — qualificata da prevalente dottrina quale **reato di pericolo** (Antolisei, PS, 204; nel senso di reato di danno, i sostenitori della concezione normativa dell'onore, si v. Dolcini-Gatta, 58) — può essere realizzata secondo varie modalità: scritti, opere letterarie, mass media (Mantovani, 217). E' necessario che le parole utilizzate

siano attributive di **qualità sfavorevoli alla persona offesa**, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest'ultima, con la conseguenza che è priva di rilevanza penale l'espressione di un auspicio la cui verificazione dipenda dalla volontà e dalle inclinazioni di terzi (la S.C. ha escluso la valenza diffamatoria dell'augurio rivolto, in un canale su Internet, all'autore di un'intervista critica sulla omosessualità che "le figlie diventassero lesbiche e sposassero dei gay", Cass. V, n.17944/2020).

Cause di giustificazione: esercizio del diritto di cronaca e di critica

L'esercizio del diritto di cronaca e di critica, quali espressione della libertà di manifestazione del pensiero — diritto costituzionalmente garantito ex art. 21 Cost. (Corte cost. n. 86/1974) — rientrano nell'ambito della causa di giustificazione di cui all'art. 51.

La prassi giurisprudenziale ha individuato i criteri di bilanciamento tra il **diritto di cronaca** e le esigenze di tutela dell'onore (Mantovani, p. 228), enucleando (con riguardo al diritto di cronaca) i seguenti limiti: **la verità** del fatto; la **pertinenza**; la **continenza**.

La **critica**, da intendersi quale espressione di un giudizio, come presa di posizione motivata su fatti e accadimenti dei diversi settori della vita sociale (Fiandaca-Musco, PS, 120), soggiace anch'essa ai limiti descritti a proposito del diritto di cronaca (Mantovani, p. 227), da interpretare tuttavia in maniera più elastica in ragione alla sua diversa natura, soprattutto quanto ai requisiti della continenza e della pertinenza.

Vengono ritenute sempre punibili le espressioni c.d. gratuite, nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti (Cass. V, n. 36695/ 2017; **Cass. V, n. 320/2022**).

Consumazione

Il reato è istantaneo e si consuma con la comunicazione dell'offesa a più persone (nel caso in cui la comunicazione avvenga in tempi diversi, la consumazione coincide con la comunicazione alla seconda persona, Antolisei, PS, 215).

Trattandosi di reato istantaneo di evento, nel caso in cui il delitto sia stato commesso tramite inserimento di un video nel **canale "You Tube",** la consumazione avviene nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di **prescrizione del reato** (**Cass. V, n. 24585/2022).**

I DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE (CAPO III)

Alla tutela delle libertà individuali è dedicato il capo terzo del dodicesimo titolo del libro secondo del Codice Penale. Tale capo, a sua volta, si divide in cinque sezioni:

1) **Sezione I** (art. 600-604 c.p.) ***delitti contro la personalità individuale*** tutela il *diritto di libertà individuale in senso stretto*, in quanto prevede fatti che annullano completamente la

personalità del soggetto passivo, che viene ridotto in stato di schiavitù fisica o psichica. Tale sezione è stata notevolmente ampliata dalla legge 3 agosto 1998 n. 269, contenente norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

2) **Sezione II** (art. 605-609 decies) ***delitti contro la libertà personale*** tutela la libertà intesa come libertà di azione e di locomozione, in tutte le sue forme, prevedendo come reati gli atti che riducono o annullano tale libertà. Tale sezione ha subito notevoli innovazioni per effetto della legge 15-02-1996 n. 66 recante *"Norme contro la violenza sessuale".*

3) **Sezione III** (artt. 610-613 ter c.p.) ***delitti contro la libertà morale*** tutela la libertà morale del soggetto , e cioè la libertà di autodeterminarsi . Essa comprende i reati che limitano la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto, fra i quali i principali sono la violenza privata, la minaccia, lo stalking e il revenge porn.

4) **Sezione IV** (art. 614 -615 quienquies) ***delitti contro l'inviolabilità del domicilio*** che tutela l'inviolabilità del domicilio garantita dall'art. 14 della Costituzione.

5) **Sezione V** (art. 616-623 bis) ***delitti contro l'inviolabilità dei segreti*** che tutela il diritto di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione garantita dall'art. 15 della Costituzione.

Dall'insieme delle norme che la tutelano la libertà individuale può essere definita come la pretesa strettamente individuale all'assenza di limitazioni poste da terzi a talune specifiche manifestazione della sfera di autonomia del singolo. Ne deriva che l'oggetto principale della tutela penale delle norme in esame resta la persona.

DISPOSIZIONI COMUNI SULLA PROCEDIBILITÀ (CAPO III BIS)

ART. 623 TER C.P. – CASI DI PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO
[I]. Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli [612, se la minaccia è grave,] 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale è inserito il Capo III-bis, rubricato Disposizioni comuni sulla procedibilità, il quale contiene il novello art. 623-ter – Casi di procedibilità d'ufficio, il quale dispone che «per i fatti procedibili a querela dagli art. 612, se la minaccia è grave, art. 615, comma 2, art. 617-ter, comma 1, 617-sexies, comma 1, 619, comma 1, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale». Circostanze aggravanti ad effetto speciale sono quelle che prevedono un aumento proporzionale della pena superiore ad un terzo (art. 63, comma 3).

L'intervento operato dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ("c.d. Riforma Cartabia") sull'articolo 623-ter deve leggersi insieme a quello relativo al terzo comma dell'articolo 612 del codice penale, al quale adegua la formulazione della disposizione in commento.

Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ("c.d. Riforma Cartabia") ha, difatti, riformulato gli artt. 612 e 623-ter c.p. stabilendo che si procede d'ufficio anche quando la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità. Per realizzare un significativo ampliamento della sfera della procedibilità a querela della minaccia si è ritenuto opportuno escludere che la recidiva, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, commi 2, 3 e 4 c.p., possa determinarne la procedibilità d'ufficio.

La disciplina transitoria è quella prevista dall'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022 che presuppone **l'applicazione retroattiva** del nuovo regime di procedibilità a querela.